



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 755 DEL 5 settembre 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Uniservice S.r.l. – Affidamento del servizio di gestione del rilevamento delle violazioni all'art. 142 C.D.S. e del servizio per la gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni agli artt. 142, 126 bis 2° comma, art. 180 comma 8, art. 193 1° e 2° comma, art. 80 e art. 94 del C.D.S., con fornitura del relativo software gestionale per la durata di 24 mesi – Importo a base d'asta: euro 180.000,00 - S.A. Comune di Bassano in Teverina (VT)

PREC 156/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 104498 del 5 settembre 2017 presentata da Uniservice S.r.l., con la quale l'istante rappresenta di essere stato escluso dalla gara in oggetto per non aver inserito, nella busta 1, la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, e chiede parere in ordine alla legittimità dell'esclusione in quanto ritiene che l'allegazione di tale certificazione non era prevista a pena di esclusione;

VISTA la lettera d'invito, nella quale era prevista la presentazione dell'offerta in un plico contenente tre buste, nella prima delle quali, denominata "documentazione", dovesse essere inserita anche la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;

VISTA la comunicazione di esclusione, laddove la S.A. riteneva la carenza della certificazione di qualità quale carenza relativa all'offerta tecnica e pertanto non sanabile tramite soccorso istruttorio, e precisava che tale documento era "mancante poiché mai ottenuto dall'impresa stessa";

VISTO il parere reso con delibera n. 398 del 17 aprile 2018, il quale richiama principi già affermati dall'Autorità (determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 recante «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163»), da ritenere validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016 e da ultimo ribaditi nei Bandi-tipo n. 1 e n. 2 (delibere n. 1228 del 22 novembre 2017 e n. 2 del 10 gennaio 2018, p.to 14), per cui sono irregolarità essenziali, sanabili mediante soccorso istruttorio, tutte quelle che riguardano l'omessa o incompleta o irregolare presentazione di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra incompletezza della domanda, qualora esse attengano a cause tassative di esclusione stabilite dalla legge e dalla lex specialis di gara, fatta eccezione per quelle attinenti all'offerta tecnica ed economica. Il



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

parere specifica che la carenza documentale della certificazione del sistema di qualità, che era requisito necessario ai fini della partecipazione alla gara, era sanabile mediante il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la carenza della certificazione di qualità non appare quale carenza dell'offerta tecnica, in quanto essa andava inserita nella busta "documentazione" (busta 1); tuttavia il provvedimento di esclusione specifica che il documento relativo alla certificazione di qualità era "mancante poiché mai ottenuto dall'impresa stessa";

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, l'esclusione appare legittima in quanto il soccorso istruttorio non può mai essere utilizzato per sopperire alla carenza del requisito, in base al "principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione - alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente" (determinazione 1/2015 cit.);

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- nel caso di specie, l'esclusione appare legittima in quanto il soccorso istruttorio non può mai essere utilizzato per sopperire alla carenza del requisito.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 settembre 2018

Il Segretario, *Maria Esposito*